



Rischio incendi nei locali pubblici

La legislazione italiana sulla sicurezza da rischio incendi ruota attorno al **Codice di Prevenzione Incendi** (D.M. 3 agosto 2015), il quale definisce la normativa generale per la gestione degli incendi (Regola Tecnica Orizzontale, RTO). Tra le indicazioni principali, la normativa prevede che ogni edificio venga costruito seguendo determinati **criteri di sicurezza**, relativi all'infiammabilità dei materiali che si troveranno al suo interno, al tipo di attività che vi si svolgerà e al numero di persone che normalmente lo occuperanno. Per esempio, se i materiali presenti in un edificio sono particolarmente infiammabili, è fondamentale che l'edificio sia ben compartimentato, ovvero suddiviso in sezioni studiate per ostacolare la propagazione dell'incendio, attraverso sia barriere fisiche sia un adeguato distanziamento dei materiali infiammabili. I criteri di sicurezza riguardano anche aspetti come:

- una **struttura portante** particolarmente resistente al fuoco;
- la presenza di **vie di fuga** (o di esodo) ben segnalate e percorribili in modo agevole;
- la definizione di un **numero massimo di occupanti** per l'edificio, oltre il quale le persone presenti diventerebbero un ulteriore ostacolo per l'evacuazione;
- la **corretta manutenzione** della struttura e dei suoi impianti;
- la corretta manutenzione degli **impianti** e della **strumentazione di sicurezza** (idranti, estintori, dispositivi di rilevamento fumo e allarme, impianti di ventilazione, ecc.);
- la presenza di un numero adeguato di **aperture** che permettano ai fumi e al calore di uscire dalla struttura in fiamme senza causare ulteriori incendi.



Oltre alle disposizioni generali, il *Codice di Prevenzione Incendi* prevede delle **Regole Tecniche Verticali** (RTV), ovvero delle direttive pensate specificatamente per alcuni tipi di edifici, tra cui anche i locali pubblici caratterizzati da attività di intrattenimento e di spettacolo.

I **locali pubblici** caratterizzati da attività di **intrattenimento** e di **spettacolo** sono definiti come un luogo delimitato (al chiuso ma anche all'aperto) entro cui avvengono concerti, spettacoli di danza o teatro, eventi come conferenze, congressi, proiezioni cinematografiche, scommesse, bingo e altre attività di natura ludica. Affinché le direttive si adattino ai casi specifici, tali locali sono suddivisi in **categorie** basate sul numero di occupanti che possono contenere in sicurezza e sull'altezza complessiva dei piani accessibili al pubblico. Le categorie per **numero di occupanti** sono:

- da 1 a 200;
- da 200 a 1000;
- da 1000 a 5000;
- dai 5000 in su.

Le categorie per **altezza complessiva** dei piani accessibili al pubblico sono:

- da -1 m a 6 m;
- da -5 m a 12 m;
- da -10 m a 24 m;
- casi eccezionali.

Ulteriori suddivisioni riguardano le aree che costituiscono il singolo locale pubblico, sulla base:

- della loro superficie;
- del loro essere spazi aperti o chiusi;
- del loro essere aperti o meno al pubblico;
- dalla presenza o meno di lavorazioni pericolose ai fini di incendi o esplosioni;
- dalla presenza di quantità significative di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- dalla presenza di depositi con determinati valori di carico di incendio specifico;
- dalla presenza di depositi di servizio alle attività di intrattenimento o spettacolo;
- dalla presenza di zone destinate alla ricarica di accumulatori elettrici di trazione.

Inoltre, come per l'intero locale, anche le **singole aree** possono essere classificate per numero di occupanti, a patto che siano indipendenti dal resto dell'edificio, ovvero siano funzionalmente autosufficienti e presentino una propria compartimentazione e vie di fuga dedicate.



Ulteriori specifiche circa la sicurezza antincendio nei locali pubblici sono dettate dal D.P.R. n. 151/2011, il quale impone che i locali di spettacolo e di intrattenimento, a carattere sia pubblico sia privato, con capienza superiore a 100 persone o aventi superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m², debbano essere soggetti a **regolari controlli** da parte del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Ciò significa che, per essere in regola, tali locali devono tenere compilate e aggiornate una serie di certificazioni e documentazioni, quali la **SCIA** (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) e il **CPI** (Certificato di Prevenzione Incendi), in modo che i vigili del fuoco possano prenderne visione.



Le normative indicate non coprono però tutti i locali pubblici: ne sono esenti, per esempio, i bar e i ristoranti che non offrono strettamente attività di intrattenimento o di spettacolo. Essi possono rientrare all'interno dei locali di spettacolo e intrattenimento solo nel caso in cui ospitino eventi di musica dal vivo, karaoke o simili, e solo se tali eventi siano abbastanza prevalenti da comportare una trasformazione funzionale del locale (quindi una trasformazione degli assetti, degli impianti, del layout e della gestione dell'affollamento).

In tutti gli altri casi, bar e ristoranti non sono disciplinati da alcuna specifica regola tecnica di prevenzione incendi, ma soltanto dalle disposizioni generali presenti nel Codice di Prevenzione Incendi.

Ulteriori obblighi in merito alla sicurezza antincendio sono definiti dai D.M. dell'1, 2 e 3 settembre 2021, che costituiscono il testo coordinato sulla sicurezza antincendio nei **luoghi di lavoro** non direttamente normati dal Codice di Prevenzione Incendi e dal D.P.R. 151/2011, come appunto i bar e i ristoranti. In particolare, tali decreti impongono che la **responsabilità** di individuare le misure di prevenzione e protezione antincendio, nonché le condizioni di sicurezza sul lavoro, sia posta in capo al **datore di lavoro**.

Più recentemente, il 15 gennaio 2026, in seguito al clamore causato dal tragico incendio avvenuto durante i festeggiamenti di Capodanno 2026 al bar *Le Constellation*, a Crans-Montana in Svizzera, il Ministero dell'Interno ha pubblicato una **circolare** (circolare VVF n. 674/2026) che ha rimesso in chiaro tutti i riferimenti normativi e gli indirizzi applicativi circa la sicurezza antincendio nei bar e nei locali pubblici in genere.

